

COMUNE DI DAIRAGO
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI FOGNATURA

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Finalità.....	5
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità	7
Art. 5 - Criteri generali.....	7
Art. 6 - Competenze	7
Art. 7 - Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità	9
Art. 8 - Divieti di immissioni	9
Art. 9 - Immissioni accidentali.....	9
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	10
Art. 10 - Ambito di applicazione	10
SEZIONE 1	10
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	10
Art. 11 - Classificazione e criteri di assimilabilità.....	10
Art. 12 - Ammissione allo scarico	10
Art. 13 - Obblighi di allacciamento	10
Art. 14 - Attivazione degli scarichi.....	11
Art. 15 - Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.....	11
Art. 16 - Visite tecniche/verifica delle opere	11
Art. 17 - Spese di allacciamento	12
Art. 18 - Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili	12
Art. 19 - Scarichi delle acque meteoriche	12
Art. 20 - Smaltimento delle acque meteoriche nelle zone di salvaguardia dei pozzi per approvvigionamento idrico	13
Art. 21 - Manufatti e criteri di controllo	13
SEZIONE 2.....	13
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	13
Art. 22 - Classificazione.....	13
Art. 23 - Scarico in pubblica fognatura e limiti di accettabilità.....	14
Art. 24 - Deroghe ai limiti di accettabilità	14
Art. 25 - Autorizzazione e attivazione dello scarico.....	14
Art. 26 - Modalità per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico	14
Art. 27 - Ammissibilità degli scarichi.....	15
1) <i>Acque di processo</i>	15
2) <i>Acque nere</i>	16
3) <i>Acque di raffreddamento</i>	16
Art. 28 - Scarichi di sostanze pericolose già assoggettati alla disciplina del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 133.....	16
Art. 29 - Insediamenti con destinazione d'uso ignota.....	16
Art. 30 - Limiti di accettabilità.....	17
Art. 31 - Smaltimento e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia derivanti da insediamenti industriali e/o commerciali	17

Art. 32 - Scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali.....	18
Art. 33 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali	18
Art. 34 - Manutenzione e guasti degli impianti di pretrattamento.	18
Art. 35 - Messa a punto funzionale dell'impianto di pretrattamento	19
Art. 36 - Sversamenti accidentali da insediamenti industriali e/o commerciali.....	19
Art. 37 - Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa.....	19
Art. 38 - Scarichi di sostanze pericolose.....	19
Art. 39 - Misurazione e controllo degli scarichi	19
Art. 40 - Manufatti di controllo ed ispezione.....	20
Art. 41 - Modifica degli insediamenti.....	20
Art. 42 - Vasche volano	20
Art. 43 - Funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione	21
Art. 44 - Oneri di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali	21
TITOLO III - ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	22
Art. 45 - Esecuzione delle opere di allacciamento.....	22
Art. 46 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento	22
Art. 47 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti	22
Art. 48 - Proprietà delle opere di allacciamento	22
Art. 49 - Manutenzione delle opere di allacciamento e della fognatura pubblica	22
Art. 50 - Disattivazione degli allacciamenti esistenti	23
Art. 51 - Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento.....	23
Art. 52 - Allacciamenti con bocche di scarico al di sotto del piano stradale.....	23
Art. 53 - Allacciamento per insediamenti diversi	23
Art. 54 - Ripristino degli allacciamenti.....	23
Art. 55 - Responsabilità per interruzioni del servizio e rigurgiti	24
TITOLO IV - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA.....	25
Art. 56 - Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura	25
Art. 57 - Pluviali.....	25
Art. 58 - Caratteristiche dei manufatti di allacciamento	25
Art. 59 - Controllo dei lavori	26
Art. 60 - Sopralluogo tecnico.....	26
Art. 61 - Verifica degli impianti privati di fognatura.....	26
TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 62 - Situazioni irregolari di scarico di acque reflue industriali	27
Art. 63 - Entrata in vigore	27
ALLEGATO A	28
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	29
1) Tabella dei limiti di accettabilità di <i>T.A.M. S.p.A.</i>	29
COD	29
2) Pozzetto di ispezione e prelievo.....	31
3) Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi	32
Al Sig. SINDACO del Comune di	32
DAIRAGO (MI)	32
Approvvigionamento idrico	34

Totale prelievi	34
Utilizzi idrici (quantità annua)	34
Elenco delle vie di allaccio alla fognatura comunale.....	35
Con riferimento alla numerazione sopra riportata, indicare la tipologia delle acque reflue recapitate ai diversi scarichi	35
Macchinari di previsto impiego	35
Materiali impiegati	35
Stoccaggio provvisorio di rifiuti (fanghi e liquami) in azienda	36
4) Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti civili	37
Al Sig. SINDACO del Comune di	37
DAIRAGO (MI)	37
Dairago, lì Il Richiedente	38
5) Tabelle di accettabilità di scarichi da attività particolari (art. 17)	39
ALLEGATO B.....	41

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Dairago è socio di “Tutela Ambientale del Magentino S.p.a.”, di seguito denominata T.A.M. S.p.a., e pertanto il presente Regolamento, vincolante per tutti i soci, è stato uniformato al “Regolamento per il servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque di scarico per la gestione dei collettori intercomunali e degli impianti centralizzati di depurazione” approvato dal T.A.M. S.p.a. per tutti i Comuni associati.

Lo scopo del presente Regolamento è quello di:

- 1) stabilire le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari che devono essere rispettate dalle acque reflue civili e industriali immesse nelle reti fognarie collegate all'impianto centralizzato di depurazione consortile, ai sensi dell'art 33, comma 2, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.
- 2) disciplinare le modalità per la richiesta del permesso o dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.
- 3) stabilire le norme tecniche atte a regolamentare il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta e convogliamento.
- 4) disciplinare le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi.
- 5) stabilire le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 2 - Finalità

Le disposizioni del seguente Regolamento sono finalizzate ad assicurare la corretta gestione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue recapitanti nella pubblica fognatura e nel collettore intercomunale collegato all'impianto centralizzato di depurazione.

Art 3 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, con riferimento all'art. 2 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m e alla normativa regionale vigente in materia, valgono le seguenti definizioni:

Fognature: per fognature si intendono tutte le opere pubbliche di raccolta dei reflui provenienti da insediamenti civili e produttivi come definiti al successivo art. 3, dal punto di immissione dell'utente al manufatto (pozzetto, cameretta o altro) di recapito finale, rappresentato quest'ultimo dal collettore intercomunale, dall'impianto di depurazione o dal corpo ricettore (acqua superficiale, pozzo perdente o suolo e sottosuolo); le fognature sono di norma di competenza comunale, o comunque del soggetto avente la titolarità del servizio di raccolta ed allontanamento delle acque reflue, salvo espresse diverse pattuizioni. Si intendono compresi in tale voce anche gli eventuali scaricatori di piena e le stazioni di sollevamento che inviano i reflui ai collettori e agli impianti di TAM S.p.A.

- *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- *Acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- *Acque di prima pioggia*: acque corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti; le acque meteoriche eccedenti rispetto alle acque di prima pioggia sono definite acque di seconda pioggia.

- *Scarico*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- *Rete fognaria o fognatura pubblica*: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- *Fognatura mista*: sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane.
- *Fognatura separata*: rete di fognatura costituita da due differenti condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- *Potenziamento di fognatura*: tutti i lavori e le opere eseguite su uno o più tronchi di fognatura già collegati, anche in via indiretta, al collettore, che possono comportare una variazione qualitativa e/o quantitativa dei liquami addotti;
- *Ampliamento di fognatura*: estensione di uno o più tronchi di fognatura già collegati, anche in via indiretta, al collettore;
- *Rifacimento di fognatura*: vale quanto detto per il potenziamento. Non sono considerati rifacimenti ai fini del presente regolamento, i lavori di manutenzione straordinaria comportanti il rifacimento parziale o totale della fognatura, a condizione che l'intervento non dia luogo a variazioni qualitative e/o quantitative dei liquami addotti;
- *Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata*: sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.
- *Pozzetto o cameretta d'ispezione/controllo*: manufatto predisposto per il controllo quali/quantitativo dello scarico, nonché per il prelevamento di campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.
- *Allacciamento*: opera di collegamento tra l'insediamento da cui origina lo scarico e la rete di fognatura.
- *Suolo*: è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate.
- *Insediamento industriale*: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui

alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152, 11 maggio 1999 e s.m, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

- *Impianto di pretrattamento*: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue destinate in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente Regolamento.

- *Valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

Art. 4 - Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità

Gli scarichi immessi in rete fognaria devono essere tali da:

1 – Non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura.

2 – Preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria, le apparecchiature e le opere dell'impianto centralizzato di depurazione.

3 – Non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto stesso.

Art. 5 - Criteri generali

Gli insediamenti scaricanti acque reflue domestiche ed ubicati nelle zone servite da pubblica fognatura devono recapitare tali scarichi nella medesima, secondo le prescrizioni del seguente Regolamento e nel rispetto di quanto contenuto nel RLI vigente.

Gli insediamenti industriali e/o commerciali scaricanti in fognatura devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

Gli insediamenti che non recapitano in fognatura sono soggetti alle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

Tutti gli insediamenti di nuova costruzione devono prevedere un impianto privato di fognatura interna di tipo separato, che implica la realizzazione di due canalizzazioni indipendenti, una per il convogliamento delle acque reflue di scarico e l'altra per le sole acque meteoriche.

Il Comune, in sede di rilascio del permesso di allacciamento o del parere vincolante per l'autorizzazione allo scarico, ha facoltà di imporre la separazione delle reti per gli insediamenti soggetti a ristrutturazioni e/o ampliamenti, valutando la fattibilità tecnica delle opere.

Potrà essere imposta la separazione delle reti anche nel caso di insediamenti già allacciati ricadenti nelle zone critiche, ovverosia quelle aree dove siano evidenziati problemi di esondazioni o eccessive sovrappressioni delle reti miste.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, è vietato scaricare in fognatura sostanze solide, anche se triturate, che possono provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti; tali sostanze sono considerate, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi o rifiuti di imballaggi.

E' inoltre vietato scaricare in fognatura reflui in genere contenenti sostanze la cui concentrazione sia superiore ai limiti di emissione contemplati nel presente Regolamento.

Art. 6 - Competenze

Il Comune, soggetto gestore del servizio di fognatura, ha le seguenti competenze:

a) Individua le zone servite da pubblica fognatura.

- b) Emana il permesso di allacciamento alla fognatura/collettore per gli insediamenti scaricanti acque reflue domestiche e/o assimilabili, previo esame tecnico del progetto e della documentazione richiesta.
- c) Rilascia l'autorizzazione allo scarico per reflui di origine industriale, a seguito del ricevimento del parere vincolante dell'Ente gestore del servizio di depurazione.
- d) Esercita e gestisce la manutenzione delle reti fognarie pubbliche,
- e) Progetta e costruisce le opere di base, potenziamento ed integrazione relative alle pubbliche fognature,
- f) Emana specifiche tecniche per la realizzazione dei manufatti di cui al presente Regolamento.
- g) Eroga le sanzioni amministrative individuate dalla normativa vigente.

Il Soggetto gestore del servizio e depurazione ha le seguenti competenze:

- a) Esercita e gestisce la manutenzione dell'impianto centralizzato di depurazione e del collettore intercomunale.
- b) Progetta e costruisce le opere di base, potenziamento ed integrazione relative all'impianto centralizzato di depurazione e al collettore intercomunale.
- c) Esprime, successivamente a disamina tecnica degli estremi progettuali, il parere vincolante per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.
- d) Effettua controlli quali/quantitativi, verifiche ed ispezioni su tutti gli scarichi asserviti dall'impianto di depurazione.
- e) Determina, accerta ed applica il corrispettivo derivante dal servizio di collettamento e depurazione per gli scarichi di acque reflue industriali.
- f) Stabilisce i limiti di accettabilità per gli scarichi affluenti all'impianto centralizzato di depurazione.
- g) Individua le zone critiche, a seguito di segnalazioni da parte del Comune.

Il comune è associato al T.A.M. S.p.a.che, in conformità al proprio statuto, provvede:

- 1) alla progettazione e costruzione delle opere di base, di potenziamento ed integrazione relativamente agli impianti di depurazione ed ai collettori;
- 2) all'esercizio, alla gestione, alla manutenzione degli impianti di depurazione e dei collettori e loro manufatti;
- 3) ad esprimere proprio motivato parere vincolante per l'allacciamento al collettore, l'ampliamento, il potenziamento e il rifacimento di fognature comunali nei casi previsti dal presente regolamento;
- 4) ad esprimere proprio motivato parere vincolante per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ad insediamenti produttivi e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento agli insediamenti civili;
- 5) ad effettuare controlli quali-quantitativi, verifiche, ispezioni, misure su tutti gli scarichi afferenti all'impianto di depurazione, sia di natura civile sia produttiva, nonché su tronchi o rami di fognatura comunale;
- 6) a determinare, accertare ed applicare la tariffa derivante dal servizio di collettamento e depurazione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- 7) a stabilire i limiti di accettabilità per gli scarichi diretti ed indiretti affluenti agli impianti di depurazione.
- 8) ad emanare specifiche tecniche per la realizzazione di pozzi perdenti, manufatti per la separazione delle acque di prima pioggia, vasche di accumulo e in generale per le opere, i dispositivi, e gli strumenti necessari al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

T.A.M. S.p.A. di concerto con i singoli Comuni esercita le funzioni relative all'applicazione dei canoni e delle tariffe previste dalla legge.

T.A.M. S.p.A. adotta infine quei provvedimenti che si rendono necessari o utili per un ordinato ed efficace espletamento dei servizi di sua competenza.

Art. 7 - Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità

Fermo restando il rispetto del presente regolamento e della normativa vigente in materia, la quantità e la qualità degli scarichi, di qualunque natura, ammessi in fognatura comunale e in collettore dovranno essere in ogni caso tali da:

- non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura, del collettore e dell'impianto di depurazione;
- garantire che le reti fognarie, i collettori, l'impianto di depurazione e loro manufatti, non siano danneggiati;
- non interferire negativamente sul processo di depurazione;

Per assicurare il rispetto delle condizioni previste al primo comma, T.A.M. S.p.A. potrà prescrivere, sia in sede di esame della domanda di allacciamento o di autorizzazione allo scarico, sia in qualunque momento qualora ne ravvisi la necessità, la realizzazione di vasche volano, vasche di accumulo ed altri sistemi, opere e/o dispositivi atti a regolare la quantità e la qualità degli scarichi, dimensionati tenendo conto delle esigenze depurative e dei carichi idraulici ammessi in collettore, nonché l'installazione di idonei misuratori di portata che consentano il rilevamento quantitativo dei reflui scaricati.

Le opere, gli strumenti, i dispositivi prescritti da T.A.M. S.p.A. saranno realizzati a cura e spese del titolare dello scarico, cui spetta pure l'onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il mantenimento in perfetta efficienza, nonché l'obbligo di comunicare tempestivamente a T.A.M. S.p.A., a mezzo fax, ogni guasto o funzionamento irregolare.

TAM S.p.A. potrà inoltre installare dei campionatori automatici.

Art. 8 - Divieti di immissioni

É vietato immettere nella fognatura comunale e nel collettore :

- 1) sostanze liquide infiammabili, esplosive, tossiche o che possano provocare emissioni gassose di analoga natura;
- 2) sostanze solide, anche se triturate, che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti come stracci, immondizia, sabbie, fanghi di depurazione, residui di lavorazione

Art. 9 - Immissioni accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali che possano comportare l'immissione nella fognatura comunale o nel collettore di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il responsabile dell'immissione deve adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni, dandone immediata comunicazione a mezzo fax a T.A.M. S.p.A., all' A.R.P.A. e al Comune competenti per territorio.

Resta inteso che eventuali danni derivati dallo sversamento accidentale, saranno integralmente a carico del responsabile.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 10 - Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali, nonché agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella rete fognaria.

SEZIONE 1

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art. 11 - Classificazione e criteri di assimilabilità

Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilabili ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, alle acque reflue domestiche, anche le acque provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestia me che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m;
- c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

Ai fini della disciplina degli scarichi in fognatura di cui al presente Regolamento, sono assimilati a scarichi di acque reflue domestiche anche quelli che provengono prevalentemente dal metabolismo umano e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla tabella 1 allegata alla L.R n.62/85.

Art. 12 - Ammissione allo scarico

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs 152/99 e s.m, gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi, purché osservanti le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 13 - Obblighi di allacciamento

Nelle zone servite da rete fognaria non possono essere attivati nuovi scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura medesima.

Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura sono stabilite nel D.Lgs. n. 152/99 e s.m e nella normativa regionale vigente.

Al momento dell'approvazione del presente Regolamento le zone servite da pubblica fognatura sono quelle individuate dalle apposite delibere comunali.

Con l'aggiornamento delle suddette zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Comune stabilisce i tempi per l'esecuzione o l'adeguamento degli allacciamenti riguardanti gli scarichi esistenti.

A tal fine il Comune dà avviso ai titolari degli insediamenti interessati mediante specifica ordinanza notificata.

Art. 14 - Attivazione degli scarichi

Per le acque reflue domestiche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura.

Tale permesso viene rilasciato direttamente dal Comune, gestore del servizio di fognatura, entro 60 giorni dalla regolare presentazione della domanda di rilascio dello stesso.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso.

Art. 15 - Modalità di richiesta del permesso di allacciamento

Per gli insediamenti domestici, la domanda di allacciamento (in triplice copia) deve essere corredata dai seguenti documenti :

1. Scheda tecnica conforme al modello contenuto nell'allegato «Norme tecniche»
2. Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
3. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
 - la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
 - la rete di acque nere in colore verde;
 - la posizione dei pozzi perdenti;
 - la posizione degli eventuali sistemi di trattamento dei reflui civili;
 - la posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale prima dell'immissione in fognatura comunale (o collettore);
 - il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);
4. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche»;
5. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia, se richiesto.

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi con scarico di acque reflue assimilabili a quelle domestiche, la domanda di allacciamento va effettuata secondo le modalità descritte nell'art. 26 del presente Regolamento.

Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, concede il permesso di allacciamento; successivamente si avvale della facoltà di effettuare controlli per comprovare l'effettiva assimilabilità dello scarico.

Art. 16 - Visite tecniche/verifica delle opere

Il Soggetto gestore del servizio di fognatura, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla regolare corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando al Comune l'eventuale necessità di adeguamento; il richiedente è comunque obbligato, prima dell'attivazione dello scarico, a presentare alla società scrivente documentazione fotografica dell'innesto alla fognatura/collettore.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati devono essere nuovamente autorizzate dal Comune in seguito a richiesta scritta del titolare dello scarico.

Deve essere data comunicazione al Comune (con congruo anticipo) del giorno d'inizio dei lavori di allacciamento.

Art. 17 - Spese di allacciamento

Le spese per la posa in opera delle condotte/manufatti e per l'allacciamento delle stesse alla fognatura pubblica con relativo ripristino di quanto manomesso sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 18 - Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili

Allo stato attuale, tenuto conto delle limitate pendenze dei collettori principali, sussiste l'obbligo, per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili recapitanti in fognatura mista, dell'installazione di fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili a monte dell'immissione in fognatura; è facoltà del Comune derogare a quanto suddetto qualora venga comprovata l'impossibilità tecnica alla posa di tali manufatti.

La posa di tali manufatti è obbligatoria anche per gli insediamenti che richiedono il permesso di allacciamento in sede di ristrutturazione e ampliamento, ovvero per gli stabili individuati nelle zone critiche.

Per le autorimesse private deve essere prevista la piletta di scarico collegata alla fognatura di acque nere, inoltre per quelle superiori ai 10 posti-auto è obbligatoria l'installazione del pozzetto disoleatore a monte dello scarico (vedi allegato B per particolari tecnologici).

Art. 19 - Scarichi delle acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti dai nuovi insediamenti scaricanti acque reflue domestiche e da quelli soggetti a ristrutturazioni, ampliamenti o ricadenti nelle zone critiche non possono essere convogliate in reti fognarie di tipo misto.

Le suddette acque vanno recapitate in corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante l'installazione di pozzi perdenti opportunamente dimensionati, oppure, nel caso in cui l'insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche con limite di portata indicato dal Comune.

Per gli insediamenti di cui al comma 1, con superficie di dilavamento superiore a 500 mq (tetti compresi) e per tutti gli insediamenti produttivi le cui acque di scarico sono assimilabili ad acque reflue domestiche, è prevista, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Luglio 1989 n. 4/45266 (aggiornamento titolo III del Regolamento d'Igiene), l'installazione di manufatti separatori per le acque di prima pioggia; tali acque vanno scaricate in fognatura unitamente alle acque reflue domestiche, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Per gli insediamenti scaricanti acque reflue domestiche o assimilabili con superficie di dilavamento superiore a 2000 mq (manti di copertura compresi), è facoltà del Comune imporre la realizzazione di particolari manufatti separatori delle acque di prima pioggia; essi devono essere dotati di vasca d'accumulo opportunamente dimensionata e di pompa di svuotamento che consenta una portata in fognatura di 1 l/s*ha successivamente all'evento meteorico.(vedi allegato B).

E' facoltà del Comune derogare ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, qualora fosse comprovata l'impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni ivi contenute, e concedere l'eventuale smaltimento di tutte le acque meteoriche in fognatura imponendo eventualmente la laminazione delle portate.

I particolari tecnologici riferiti ai pozzi perdenti e ai manufatti separatori delle acque di prima pioggia sono descritti nell'allegato B.

Art. 20 - Smaltimento delle acque meteoriche nelle zone di salvaguardia dei pozzi per approvvigionamento idrico

Sussiste l'obbligo di smaltimento in fognatura, anche se di tipo misto, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle strade provenienti da insediamenti ubicati nelle zone di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, ai sensi dell'art. 21, comma d, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m; tali zone, se non individuate secondo i criteri stabiliti dalla Regione, sono quelle con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione.

Per quanto concerne le acque meteoriche derivanti esclusivamente dai pluviali di scarico delle coperture degli insediamenti ubicati nelle zone di approvvigionamento idrico, il recapito dovrà avvenire sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi di dispersione ai piedi dei pluviali, ovvero sul suolo o in corpo idrico superficiale.

Il Comune può derogare al comma 2 qualora sussistano specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A, prescrivendo l'obbligo di smaltimento in fognatura di tutte le acque meteoriche (imponendo eventualmente la laminazione delle portate).

Art. 21 - Manufatti e criteri di controllo

E' obbligatorio per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, l'installazione di un pozzetto sifonato di controllo a monte dell'allacciamento in pubblica fognatura ed a valle di tutte le immissioni relative all'insediamento interessato.

Tale pozzetto deve essere posto sul limite della proprietà privata, deve avere dimensioni minime di cm (50 x 50) ed essere inoltre dotato di un chiusino facilmente asportabile ed accessibile (vedi allegato B per particolari tecnologici).

Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni e dei terrazzi accessibili.

Il pozzetto deve inoltre essere idoneo a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte; tali apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare dello scarico.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n.152/99 e s.m, il Comune è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ed i prelievi ritenuti necessari al fine di accertare le condizioni che determinano lo scarico.

SEZIONE 2

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 22 - Classificazione

Sono definite acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 23 - Scarico in pubblica fognatura e limiti di accettabilità

Le disposizioni della presente sezione si applicano agli scarichi di acque reflue industriali ricadenti nelle zone servite da pubbliche fognature e recapitanti nelle medesime.

Al momento dell'approvazione del presente Regolamento le zone servite da rete fognaria pubblica sono quelle individuate dalle apposite delibere comunali.

Le acque reflue industriali che hanno subito alterazioni qualitative in conseguenza al loro utilizzo per processi produttivi devono essere smaltite in fognatura e devono essere conformi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, ai limiti di accettabilità contenuti nella tabella 1 dell'allegato A.

Le acque reflue che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro utilizzo nei cicli produttivi devono in via prioritaria essere riciclate; qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, devono essere recapitate nelle acque superficiali, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale, ovvero scaricate in fognatura previa acquisizione dell'autorizzazione allo scarico.

Lo scarico di origine domestica (bagni, cucine, ecc) derivante da insediamenti industriali e/o produttivi deve attenersi alle prescrizioni della Sezione 1 del presente Regolamento.

Art. 24 - Deroghe ai limiti di accettabilità

In relazione alla natura degli scarichi ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione centralizzato, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore del servizio di depurazione può stabilire, caso per caso, limiti di accettabilità superiori a quelli dell'allegata tabella 1, a condizione che l'effluente finale dell'impianto stesso sia conforme ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

Art. 25 - Autorizzazione e attivazione dello scarico

Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

L'autorizzazione viene rilasciata al titolare dello scarico secondo le disposizioni stabilite dall'art. 24 del presente Regolamento.

Gli scarichi possono essere attivati esclusivamente dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 26 - Modalità per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Per gli scarichi provenienti da insediamenti industriali e da insediamenti produttivi con reflui assimilabili alle acque reflue domestiche, la domanda di autorizzazione (in triplice copia) deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. Scheda tecnica conforme al modello contenuto nell'allegato «Norme tecniche»
2. Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
3. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
 - la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
 - la rete di acque nere in colore verde;
 - la rete di acque di raffreddamento in colore giallo;
 - la rete di acque di processo in colore rosso;
 - la rete di acque con scarichi parziali contenenti le sostanze indicate al 5° comma dell'art 28 del D. Lgs. 152/99 in colore viola con relativa cameretta di ispezione e controllo;
 - la posizione dei pozzi perdenti;

- la posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale da posizionarsi prima dell'immissione in fognatura comunale (o collettore) e in luogo facilmente accessibile;
 - la posizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - planimetria, schema di processo e descrizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - i punti di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, reagenti o di altre sostanze liquide o idrosolubili;
 - i punti di prelievo autonomo e/o da acquedotto;
 - il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);
4. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche».
 5. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m, la domanda dovrà altresì indicare le informazioni richieste nel modulo 2 dell'allegato A al presente Regolamento.

Il Comune inoltra la domanda all'Ente gestore del Servizio depurazione, che verifica la compatibilità dello scarico con l'impianto di depurazione; entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'Ente gestore del servizio di depurazione fa pervenire al Comune il parere vincolante, che deve essere recepito nel provvedimento autorizzativo. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che il Comune riterrà di richiedere per l'istruttoria alla domanda, formulate per iscritto, interrompono il termine indicato nel comma precedente; tale nuovo termine decorrerà dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Il Comune deve infine trasmettere agli Enti interessati (A.R.P.A – A.S.L.) copia dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 27 - Ammissibilità degli scarichi

Prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico il Comune provvede, con le modalità previste all'art. 15, ad acquisire il parere obbligatorio e vincolante di T.A.M. S.p.A..

Gli scarichi degli insediamenti produttivi come sopra classificati sono soggetti alle seguenti disposizioni:

1) Acque di processo

Gli scarichi di acque di processo devono essere conformi ai limiti fissati dall'art. 17.

I suddetti limiti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è altresì consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, scarichi parziali contenenti le sostanze indicate al 4° comma dell'art 28 del D. Lgs. 152/99.

Qualora in un insediamento abbiano origine scarichi contenenti le sostanze indicate al n. 4 dell'art. 28 del decreto, prima della loro confluenza nello scarico generale deve essere realizzata idonea cameretta di ispezione e controllo per la verifica del rispetto dei limiti previsti al primo comma.

2) *Acque nere*

Gli scarichi di acque nere, purché allontanati e recapitati in fognatura con opere di smaltimento indipendenti da quelli derivanti da ciclo produttivo, sono da considerare scarichi civili e sono da classificare nella categoria A o B₁, in base agli edifici di provenienza.

Qualora le acque nere siano convogliate congiuntamente alle acque di processo, si applicano invece le norme relative a queste ultime.

3) *Acque di raffreddamento*

Le acque di raffreddamento, definite come acque che non subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi salvo che per il parametro “temperatura”; e che provengono da nuovi insediamenti, devono essere in via prioritaria riciclate o, nel rispetto della normativa vigente, scaricate in recapiti diversi dalla fognatura mista. In caso di riciclo delle acque usate, T.A.M. S.p.A. si riserva la possibilità di concedere deroghe in applicazione dell’art. 28 - comma 10 - del D. Lgs. 152/99

L’immissione di acque di raffreddamento in contrasto con quanto indicato può essere consentita da T.A.M. S.p.A. solo in casi particolari e motivati.

Qualora da un insediamento produttivo vengano scaricate complessivamente acque utilizzate nel ciclo produttivo in misura superiore a 50.000 mc/a, è fatto obbligo l’installazione, per ogni punto di scarico, di un adeguato sistema per la misura della portata avente caratteristiche che saranno definite da T.A.M. S.p.A..

TAM S.p.A. potrà inoltre installare dei campionatori automatici.

Art. 28 - Scarichi di sostanze pericolose già assoggettati alla disciplina del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 133.

Si applicano integralmente le norme indicate all’art. 34 del D.Lgs n. 152/99.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere preventivo e vincolante di T.A.M. S.p.A..

Art. 29 - Insediamenti con destinazione d’uso ignota

Nel caso di edifici la cui destinazione d’uso non sia nota all’atto dell’esecuzione dei lavori di allacciamento (es. lottizzazioni industriali) l’autorizzazione all’allacciamento è rilasciata unicamente ai fini edili.

In ogni caso, i lavori di fognatura devono essere realizzati prevedendo per ogni punto di scarico la realizzazione di una cameretta di ispezione e controllo prima della loro confluenza nello scarico generale e la eventuale immissione in fognatura delle sole acque di prima pioggia, determinate in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle allegate “Norme Tecniche”, con esclusione delle restanti acque meteoriche.

La relazione tecnica dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell’insediamento;
- 2) Planimetria dell’insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
- 3) la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
- 4) la rete di acque nere in colore verde;
- 5) la posizione dei pozzi perdenti;
- 6) la posizione dei sistemi di trattamento dei reflui civili;
- 7) la posizione della cameretta di ispezione e controllo posizionata sullo scarico generale prima dell’immissione in fognatura comunale (o collettore);

- 8) il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);
- 9) Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche»;
- 10) Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia.

Prima dell'inizio dell'attività, per ciascun insediamento, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico provvede in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 26.

Art. 30 - Limiti di accettabilità

Gli insediamenti produttivi e gli insediamenti civili di categoria C di cui all'art. 22 con scarichi recapitati in pubblica fognatura collegata agli impianti di depurazione, sono tenuti al rispetto dei limiti riportati nella "Tabella dei limiti di accettabilità di T.A.M. S.p.a."

Per i limiti non previsti valgono quelli di cui alla Tabella 3 – allegato 5 del D. Lgs. 152/99.

Qualora in relazione al mutamento delle situazioni di scarico l'impianto centralizzato di depurazione non sia in grado di rispettare i limiti fissati dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque spetta a T.A.M. S.p.A. provvedere alla modifica dei limiti di accettabilità con priorità per quelli rilasciati ai sensi del successivo 5° comma.

Gli scarichi devono essere adeguati ai nuovi limiti con le seguenti modalità:

- ⇒ se nuovi, fin dalla loro attivazione;
- ⇒ se esistenti, entro 24 mesi.

Fermi restando i limiti inderogabili per i parametri previsti dalla tab. 5 – all. 5 al D. Lgs. 152/99, a richiesta degli interessati, tenuto conto delle capacità di trattamento dell'impianto centralizzato spetta a T.A.M. S.p.A. la definizione per uno o più parametri dei valori di accettabilità dello scarico superiori a quelli stabiliti al precedente 1° comma a valere per tutte le attività appartenenti alla tipologia identificata e con scarichi di caratteristiche analoghe a quelle riportate nella richiesta.

Art. 31 - Smaltimento e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia derivanti da insediamenti industriali e/o commerciali

Ai sensi del Decreto del Consiglio Regionale della Regione Lombardia n VII/402 del 15/01/2002, è obbligatoria l'installazione di manufatti separatori per le acque di prima pioggia (vedi allegato B per particolari tecnologici), in tutti gli insediamenti industriali e/o commerciali, compresi quelli con acque di scarico assimilabili a reflui domestici.

Le acque di prima pioggia vanno scaricate obbligatoriamente in pubblica fognatura, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti nella tabella 1 di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Il Comune può prescrivere modalità di scarico ovvero pretrattamenti idonei per le suddette acque di prima pioggia, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni altro elemento utile per la valutazione del grado di inquinamento delle stesse dovuto al dilavamento delle superfici (ad esempio l'installazione di manufatti disoleatori ove esistono distributori di carburante, superfici di sosta per autocarri, punti di stoccaggio, ecc).

Per gli insediamenti industriali e/o commerciali con superficie di dilavamento uguale o superiore a 2000 mq (tetti compresi), è obbligatoria l'installazione di particolari manufatti separatori per le acque di prima pioggia, dotati di vasche per l'accumulo e di pompe di svuotamento che consentano una portata in fognatura di 1 l/s*ha successivamente all'evento meteorico.(vedi allegato B).

E' facoltà del Comune derogare ai commi 1 e 4 del presente articolo, qualora fosse comprovata l'impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni ivi contenute, e concedere l'eventuale smaltimento di tutte le acque meteoriche in fognatura imponendo eventualmente la laminazione delle portate.

Il Comune, valutata la fattibilità tecnica, ha la facoltà di imporre i suddetti manufatti anche in caso di rilascio del parere vincolante per il rinnovo autorizzativo di scarichi già esistenti.

Art. 32 - Scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali

Le acque di seconda pioggia vanno smaltite, in modo indipendente, negli strati superficiali del sottosuolo mediante l'utilizzo di pozzi perdenti opportunamente dimensionati, ovvero sul suolo o in corpo idrico superficiale.

Il Comune può derogare alle disposizioni del comma 1 qualora comprovasse l'effettiva impossibilità di smaltimento come descritto, e concedere, in sede di emanazione del parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione, lo scarico di tutte le acque meteoriche in fognatura imponendo un limite di portata calcolato in relazione alla ricettività della rete.

Qualora l'insediamento fosse ubicato in zona di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, è obbligatorio lo scarico di tutte le acque meteoriche in fognatura con una portata imposta dal Comune.

Art. 33 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali

Il titolare dell'insediamento deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, in particolare sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

Art. 34 - Manutenzione e guasti degli impianti di pretrattamento.

Qualora un insediamento industriale fosse dotato di un impianto di pretrattamento, al fine di adeguare lo scarico ai limiti di emissione previsti dalla tabella 1 dell'allegato A, la manutenzione ordinaria del suddetto impianto deve assicurare il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento in qualunque condizione.

Nel caso si renda necessario effettuare operazioni di manutenzione straordinaria che possono comportare una variazione quantitativa e/o un peggioramento della qualità dello scarico, il titolare dell'insediamento ne deve dare comunicazione al Comune e al Gestore del servizio di fognatura almeno 15 giorni prima della data prevista, indicando la natura della manutenzione, gli accorgimenti adottati per non arrecare danni, la data di presumibile fine delle operazioni manutentive e l'entità delle variazioni quali/quantitative.

Qualora si verificassero guasti che comportino l'interruzione di esercizio dell'impianto di pretrattamento, il titolare dell'insediamento deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento prodotto dallo scarico, dandone immediatamente comunicazione telefonica, seguita da conferma scritta, al Comune.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, che provocassero un superamento dei limiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato A, il Comune può, dietro richiesta del titolare dello scarico, derogare ai suddetti limiti per il tempo necessario alla rimessa in esercizio dell'impianto, fissando se ritenuto opportuno specifiche prescrizioni.

Restano comunque inderogabili i limiti allo scarico per le sostanze indicate ai numeri 2,4,5,7,14,15,16 e 17 della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

Art. 35 - Messa a punto funzionale dell'impianto di pretrattamento

Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali è facoltà del Comune, previa richiesta del titolare dello scarico, assegnare un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei cicli tecnologici e dell'impianto di pretrattamento, concedendo un'autorizzazione provvisoria allo scarico; restano comunque inderogabili, anche in suddetta fase, i limiti di ammissione allo scarico di cui al comma 4, dell'art 29 del presente Regolamento.

Tale periodo di tempo non deve superare i 90 giorni dall'attivazione dello scarico, prorogabile, in via eccezionale e dietro motivata richiesta, di non oltre 60 giorni.

Art. 36 - Sversamenti accidentali da insediamenti industriali e/o commerciali

Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con i dettami del presente Regolamento, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione al Soggetto gestore del servizio di depurazione e al Comune.

Art. 37 - Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa

Ai sensi dell'art 45 comma 7 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali hanno validità quadriennale dalla data di rilascio; un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

La domanda di rinnovo viene inoltrata con la stessa modalità di cui all'art. 24.

Il provvedimento autorizzativo di rinnovo viene emanato dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda; tale parere viene espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che il Comune riterrà di richiedere per l'istruttoria alla domanda, formulate per iscritto, interrompono il termine indicato nel comma precedente; tale nuovo termine decorrerà dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Lo scarico può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 38 - Scarichi di sostanze pericolose

Si applicano integralmente le norme contenute nell'art. 34 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

Art. 39 - Misurazione e controllo degli scarichi

I limiti di accettabilità contemplati nella tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, sono tali da comportare lo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali con caratteristiche che consentano al processo di depurazione dell'impianto centralizzato, l'abbattimento di sostanze presenti sino ai valori limite di cui alle tab. 1 e 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/99 e s.m, previsti per l'effluente finale.

La misurazione delle caratteristiche qualitative degli scarichi di cui al primo comma, deve essere effettuata secondo modalità che consentano di accertare la loro idoneità in relazione al processo di depurazione.

Fermo restando la competenza degli organi istituzionali in materia, il Comune, al fine di garantire la corretta gestione della rete fognaria pubblica e dell'impianto centralizzato di depurazione, può in qualunque momento effettuare ispezioni, controlli, verifiche, misure sulla composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste utili a caratterizzare lo scarico e deve inoltre consentire l'accesso, all'interno dell'insediamento, del personale dell'Ente gestore del servizio di depurazione, munito di idoneo cartellino di riconoscimento.

Il personale dell'Ente gestore del servizio di depurazione è tenuto alla riservatezza delle informazioni legate ai processi produttivi coperti dal segreto industriale.

Per gli scarichi non conformi ai dettami del presente Regolamento, il Comune adotterà per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 40 - Manufatti di controllo ed ispezione

La rete di acque reflue industriali deve essere munita di idonea cameretta di controllo posizionata a monte dello scarico in pubblica fognatura.

Tale cameretta, non sifonata, deve avere dimensioni interne minime di cm. (50 x 50), essere ubicata sul suolo privato relativo all'insediamento ed a valle di tutte le immissioni derivanti dallo stesso.

20

Tra la soglia della tubazione d'uscita ed il fondo della cameretta deve esserci uno spazio di almeno 10 cm, tale da permettere l'inserimento di una sonda per il campionamento. (vedi schema allegato B).

E' obbligatorio per gli insediamenti industriali e/o commerciali, l'installazione di un misuratore di portata qualora venga scaricato un volume d'acqua pari o superiore a 50000 mc/anno; è comunque facoltà del Comune prescrivere tale misuratore per insediamenti ove si svolgano cicli produttivi particolari.

Art. 41 - Modifica degli insediamenti

Ai sensi dell'art.45 comma 11 del D.Lgs n.152/99 e s.m per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

La disattivazione degli scarichi deve essere comunicata al Comune.

Art. 42 - Vasche volano

L'Ente gestore del servizio di depurazione ha la facoltà, in sede di emanazione del parere autorizzativo per scarichi di acque reflue industriali, di prescrivere l'installazione di idonee vasche volano atte ad omogeneizzare ed equalizzare le portate reflue destinate alla fognatura; il provvedimento ha lo scopo di salvaguardare il funzionamento ottimale dell'impianto centralizzato di depurazione.

Tali vasche, qualora necessarie, devono essere costruite sul suolo privato relativo all'insediamento a cura e spese del titolare dello scarico, previa presentazione di un idoneo progetto esecutivo.

Art. 43 - Funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione

Qualora si riscontrasse che l'impianto di depurazione, in relazione al mutamento o all'ampliamento del complesso delle utenze industriali, non fosse più in grado di rispettare i valori limite di emissione allo scarico utili alla salvaguardia del corpo idrico ricettore previsti dal D.Lgs. n. 152/99 e s.m, l'Ente gestore del servizio di depurazione provvede, anche in via d'urgenza, alla modifica in senso restrittivo dei valori limite contemplati nella tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, riportandoli ai valori contenuti nella tabella 3 e 3/A del D.Lgs. 152/99 e s.m.

Tali modifiche possono essere articolate per categorie produttive e/o per consistenza degli scarichi.

A far tempo dalla data di esecutività del provvedimento di modifica, gli scarichi in atto devono adeguarsi ai nuovi limiti entro 2 anni mentre quelli nuovi devono farlo fin dall'attivazione.

Art. 44 - Oneri di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali

La posa in opera delle condotte private, l'allacciamento alla pubblica fognatura e la costruzione dei manufatti previsti secondo i dettami del presente Regolamento, con relativo ripristino di quanto manomesso, sono a cura e spese del titolare dello scarico, che ne è inoltre responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'innesto con la pubblica fognatura.

TITOLO III - ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Art. 45 - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono realizzate a cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità del titolare dello scarico, previo ottenimento del permesso o dell'autorizzazione; come opere di allacciamento si intendono tutti i manufatti atti a far confluire lo scarico dell'insediamento in pubblica fognatura secondo le norme stabilite dal presente Regolamento quali tubazioni, camerette d'ispezione o collegamento, fosse biologiche, eventuali vasche di separazione acque di prima pioggia, valvole antirigurgito, pozzi perdenti ecc.

Il titolare deve inoltre richiedere al Comune o agli organi amministrativi competenti le autorizzazioni riguardanti la manomissione delle strade e delle proprietà pubbliche durante i lavori di allacciamento (Es. taglio strada).

Art. 46 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento

Qualora le opere di allacciamento non fossero conformi alle disposizioni e/o agli schemi del presente Regolamento è obbligo del Comune, di prescriverne la modifica, entro un termine stabilito, a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 47 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nel caso in cui il Comune comprovasse la presenza, sul territorio servito da pubbliche fognature, di insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti nelle medesime è obbligo del Comune stesso, previa diffida scritta, di disporre d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento secondo una tempistica descritta nell'ordinanza.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il titolare inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le suddette opere.

Art. 48 - Proprietà delle opere di allacciamento

Le canalizzazioni ed i manufatti necessari per l'allacciamento in pubblica fognatura sono di proprietà del titolare dello scarico.

Le pubbliche fognature sono di proprietà del Comune.

Art. 49 - Manutenzione delle opere di allacciamento e della fognatura pubblica

La manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di fognatura privata e dei manufatti di allacciamento della stessa alla rete pubblica sono di competenza ed a carico dei titolari degli scarichi.

Il Comune esegue la manutenzione, pulizia ed eventuale riparazione solo ed esclusivamente sulla rete fognaria pubblica.

Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.

Art. 50 - Disattivazione degli allacciamenti esistenti

Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, anche in conseguenza della demolizione di edifici, il titolare ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

Art. 51 - Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento

Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla rete fognaria gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento.

Tali impianti o pompe devono prevedere un'idonea vasca d'accumulo, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti, un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento.

Il titolare dello scarico, in sede di richiesta del permesso di allacciamento o di autorizzazione, deve predisporre ulteriori elaborati riportanti i dati tecnici delle apparecchiature e dei manufatti costituenti l'impianto di sollevamento con relative tavole grafiche.

Restano a carico del titolare dello scarico le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei relativi manufatti.

Art. 52 - Allacciamenti con bocche di scarico al di sotto del piano stradale

Sono vietati gli allacciamenti alla fognatura di apparecchi di scarico che abbiano la bocca posta ad un livello inferiore alla quota del piano stradale, sovrastante il condotto fognante comunale di scarico.

A specifica richiesta del proprietari, il Comune può concedere l'uso di scarichi con bocche poste a livello inferiore del piano stradale purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti; a tal fine il sistema che dà più garanzie è costituito dal sollevamento per pompaggio con valvola di immissione a valle della valvola di ritegno (vedi allegato B per particolari tecnologici).

Art. 53 - Allacciamento per insediamenti diversi

Ogni insediamento deve essere, di norma, allacciato in fognatura mediante un proprio condotto di allacciamento.

Il Comune può comunque autorizzare un unico allacciamento per insediamenti diversi nel caso in cui siano così ravvicinati da sconsigliare, dal punto di vista economico e realizzativo, l'allacciamento singolo per ogni utenza; resta fermo l'obbligo di separazione degli impianti privati interni di fognatura al fine di consentire il controllo degli scarichi.

Art. 54 - Ripristino degli allacciamenti

In caso di rifacimento o ristrutturazione della rete fognaria pubblica di tipo misto è previsto il ripristino o la ricostruzione degli allacciamenti esistenti.

Qualora un tratto pubblico di fognatura mista fosse sostituito o integrato con un tronco di fognatura separata, i titolari degli scarichi esistenti devono dotarsi, entro 4 anni, di un impianto privato interno di tipo separato con relativo allacciamento (previa presentazione della domanda ai sensi degli art.13 e 24 del presente Regolamento).

A richiesta del Comune, i proprietari degli immobili dovranno fornire le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisporre i lavori in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Art. 55 - Responsabilità per interruzioni del servizio e rigurgiti

Nessun risarcimento è dovuto per eventuali interruzioni del servizio.

Analogamente il Comune non è responsabile per danni causati da eventuali rigurgiti d'acqua all'interno della proprietà, essendo l'utente dell'allacciamento tenuto ad adottare tutti gli idonei accorgimenti tecnici.

TITOLO IV - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA

Art. 56 - Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura

- I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
- Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
- Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 160 mm e con adeguata pendenza.
- I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
- I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami (preferibilmente PVC, grès o ghisa sferoidale).
- Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
- I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
- Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
- Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni e dei terrazzi accessibili.

Nelle zone di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico è facoltà del Comune di imporre particolari prescrizioni tecniche, al fine di assicurare la protezione del patrimonio idrico (es. utilizzo di tubazioni a doppia camicia o soluzione tecnica equivalente)

Art. 57 - Pluviali

I pluviali per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai tetti devono essere, di norma, collegati al tronco di fognatura adibito allo smaltimento delle stesse.

Nei casi particolari in cui sia consentito lo scarico delle acque meteoriche direttamente in fognatura mista, i pluviali devono essere collegati direttamente alla stessa.

Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad evitare il riflusso delle esalazioni moleste.

E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.

I diametri dei tubi di caduta devono essere commisurati alla superficie del tetto o alla copertura piana servita dai tubi stessi.

Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento edilizio, i pluviali posti sulle facciate degli stabili prospicienti vie e piazze pubbliche devono essere incassati nelle facciate degli edifici o protetti con idonei materiali (ghisa o similari), fino all'altezza di 4,5 metri dalla quota del piano marciapiede.

Art. 58 - Caratteristiche dei manufatti di allacciamento

L'allacciamento della condotta di scarico alla fognatura deve essere fatto di norma in cameretta, con l'innesto posto ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione fognaria principale.

In deroga al precedente comma il Comune può, comprovata l'impossibilità di attuare tali prescrizioni per ragioni tecnologiche o altimetriche, consentire l'innesto del tubo di scarico direttamente sulla sommità della condotta principale.

Se la tubazione di fognatura pubblica è in PVC, grès o vetroresina è obbligatorio allacciarsi ad essa esclusivamente nelle camerette esistenti.

Si veda l'allegato B per particolari tecnologici.

Art. 59 - Controllo dei lavori

L'inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione degli impianti privati di fognatura deve essere comunicato al Comune con preavviso di almeno 15 giorni, fermo restando che l'eventuale riparazione e manutenzione ordinaria non deve essere comunicata (es. sostituzione e spurgo delle fosse Imhoff, ecc).

Se i lavori devono essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto entro le 24 ore.

E' fatto obbligo, per il titolare dello scarico, di presentare al Comune documentazione fotografica dell'innesto alla fognatura/collettore prima dell'attivazione dello scarico.

Art. 60 - Sopralluogo tecnico

Ad avvenuta ultimazione delle opere, il Comune può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente Regolamento e al progetto approvato.

Qualora venga accertata l'insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

Art. 61 - Verifica degli impianti privati di fognatura

Il Comune può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Il soggetto interessato è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con congruo anticipo.

TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Situazioni irregolari di scarico di acque reflue industriali

Ferme restando le sanzioni stabilite dal D.Lgs 152/99 e s.m, il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali comporta la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione allo scarico.

A tal fine, le irregolarità sono contestate al soggetto interessato, affinché, entro il termine stabilito dal Comune, siano presentate relative modificazioni e osservazioni, sulla base delle quali, può essere assegnato un periodo di tempo necessario per l'effettuazione degli interventi atti a ripristinare le condizioni di rispetto del presente Regolamento.

Trascorso il termine di cui al secondo comma senza che il soggetto interessato vi abbia provveduto, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 63 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

ALLEGATO A

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1) **Tabella dei limiti di accettabilità di T.A.M. S.p.A.**

1.	pH	6,5 ÷ 9	
2.	temperatura	35 °C	
3.	colore		non percettibile con diluizione 1:20
4.	odore		non molesto
5.	materiali grossolani	assenti	Materiali grossolani: corpi galleggianti o semisommersi con due dimensioni superiori a 2 cm
6.	Solidi sospesi totali	300 mg/l	materiali in sospensione: quelli bloccati da una membrana filtrante con porosità 0,45 µ
7.	COD	750 mg/l	
8.	BOD₅	750 mg/l	
9.	Metalli tossici totali (As, Cd, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	3	La somma dei rapporti tra la concentrazione di ogni singolo elemento ed il relativo limite non deve superare il valore 3 Nota (1)
10.	Alluminio	2,0 mg/l	Nota (1)
11.	Arsenico	0,5 mg/l	Nota (1)
12.	Boro	4 mg/l	Nota (2)
13.	Cadmio	0,02 mg/l	Nota (1)
14.	Cromo totale	4 mg/l	Nota (2)
15.	Cromo VI	0,20 mg/l	Nota (1)
16.	Ferro	4 mg/l	Nota (2)
17.	Manganese	4 mg/l	Nota (2)
18.	Mercurio	0,005 mg/l	Nota (1)
19.	Nichel	4 mg/l	Nota (1)
20.	Piombo	0,3 mg/l	Nota (1)
21.	Rame	0,4 mg/l	Nota (1)
22.	Selenio	0,03 mg/l	Nota (1)
23.	Zinco	1,0 mg/l	Nota (1)
24.	Cianuri totali	1,0 mg/l	come CN
25.	Cloro attivo libero	0,3 mg/l	
26.	Solfuri	2 mg/l	come S
27.	Solfiti	2 mg/l	come SO ₂
28.	Solfati	1.000 mg/l	come SO ₄
29.	Cloruri	1.200 mg/l	
30.	Fluoruri	12 mg/l	
31.	Fosforo totale	10 mg/l	
32.	Azoto ammoniacale	30 mg/l	come NH ₄
33.	Azoto nitroso	0,6 mg/l	come N
34.	Azoto nitrico	30 mg/l	come N

35.	Grassi ed oli animali e vegetali	100 mg/l	
36.	Idrocarburi totali	10 mg/l	
37.	Fenoli totali	1 mg/l	
38.	Aldeidi	2 mg/l	
39.	Solventi organici aromatici	0,4 mg/l	
40.	Solventi organici azotati	0,2 mg/l	
41.	Solventi clorurati	2 mg/l	esclusi i pesticidi clorurati (nn. 44÷48)
42.	Tensioattivi anionici	10 mg/l	
43.	Tensioattivi non ionici e cationici	2 mg/l	
44.	Pesticidi totali	0,05 mg/l	esclusi i fosforati
45.	tra cui aldrin	0,01 mg/l	
46.	dieldrin	0,01 mg/l	
47.	endrin	0,002 mg/l	
48.	diendrin	0,002 mg/l	
49.	Pesticidi fosforati	0,10 mg/l	
50.	Tossicità		Lo scarico non deve essere tossico per la flora batterica e non deve inibire la crescita dei fanghi attivi e/o la digestione di quelli di supero
51.	Coliformi totali	nessun limite	
52.	Coliformi fecali	nessun limite	
53.	Streptococchi fecali	nessun limite	
54.	Tossicità acuta		non accettabile quando dopo 24 ore il numero di organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

Nota (1): Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso e in sospensione.

Nota (2): Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione sotto forma di complesso e in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento sono quelle definite con i volumi “Metodi analitici per le acque “ pubblicati dall'IRSA- CNR ed aggiornati dall'ANPA.


Nei casi in cui viene effettuato un campionamento istantaneo, è da ritenere ammissibile un valore dei parametri indagati superiore del 50% a quello riportato in tabella; sono comunque esclusi i parametri relativi a composti elencati nella tab. 3/A e 5 del D. Lgs. 152/99.

2) Pozzetto di ispezione e prelievo

Il pozzetto di ispezione e controllo deve consentire campionamenti in assenza di sedimenti che possano inficiare il valore del prelievo effettuato.

Le dimensioni minime del pozzetto devono comunque essere di almeno 50 cm (di diametro o di lato – dimensione L nel disegno) con un salto tra il fondo della tubazione di arrivo e quella di allontanamento dei liquami non inferiore a 50 cm (dimensione H2 nel disegno).

Per scarichi con volume annuo superiore a 50.000 mc deve essere realizzato un pozzetto a due stadi, il primo per campionamenti automatici (dimensione D nel disegno) ed il secondo per campionamenti anche istantanei.



Dimensioni indicative:

H1 non superiore a 50 cm

H2 non inferiore a 50 cm

L bocca del pozzetto ($\phi \geq 50$ cm)

D pozzetto per il prelievo automatico del campione ($\phi \geq 30$ cm).

3) Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi

**Al Sig. SINDACO del Comune di
DAIRAGO (MI)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ nella sua qualità di (titolare/legale rappresentante/_____) della società _____ con sede legale in _____ e insediamento produttivo in _____ chiede con la presente ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 152/99 l'autorizzazione a scaricare le acque reflue derivanti dalle attività lavorative svolte nell'insediamento indicato nella fognatura pubblica di via _____ in corrispondenza del civico n. _____.

Allo scopo comunica che:

- le acque usate sono prelevate dal pubblico acquedotto per un quantitativo annuo stimato di _____ mc
- sono inoltre prelevate da fonti di approvvigionamento privato per un quantitativo annuo stimato di _____ mc
- sono utilizzate sia nel ciclo lavorativo che per scopi civili indicativamente per un quantitativo di _____ mc a scopi lavorativi e di _____ mc a scopi civili
- il volume annuo scaricato è pari al prelevato, salvo le seguenti quantità recapitate in altro ricettore (*specificare quantità e recapito se diverso dalla pubblica fognatura*)
- verrà realizzato un punto di prelievo allo scarico avente le caratteristiche contenute nel Regolamento dei servizi di T.A.M. S.p.A. a valle di tutti gli utilizzi ed a monte dell'immissione nella pubblica fognatura
- le modalità di utilizzo, trattamento e scarico delle acque stesse sono riportate in dettaglio nella relazione tecnica allegata a firma di tecnico abilitato, relazione che riporta anche l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati per il processo produttivo, l'elencazione delle materie prime, la descrizione del sistema di depurazione utilizzato.

Le caratteristiche dello scarico saranno in ogni caso rispettose dei limiti prescritti dalla vigente tabella di accettabilità di T.A.M. S.p.A..

Si impegna altresì a corrispondere i canoni e le tariffe che saranno dovuti agli Enti gestori dei servizi di fognatura, collettamento, allontanamento e depurazione.

Allegati:

1. Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
2. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
 - la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
 - la rete di acque nere in colore verde;
 - la rete di acque di raffreddamento in colore giallo;
 - la rete di acque di processo in colore rosso;
 - la rete di acque con scarichi parziali contenenti le sostanze indicate al 5° comma dell'art 28 del D. Lgs. 152/99 in colore viola con relativa cameretta di ispezione e controllo;
 - la posizione dei pozzi perdenti;
 - la posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale da posizionarsi prima dell'immissione in fognatura comunale (o collettore) e in luogo facilmente accessibile;
 - la posizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - planimetria, schema di processo e descrizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - i punti di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, reagenti o di altre sostanze liquide o idrosolubili;
 - i punti di prelievo autonomo e/o da acquedotto;
 - il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);
3. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche».
4. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque
5. Scheda di rilevamento debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante oltre che dal tecnico abilitato.
6. Certificato anagrafico della Camera di Commercio.

Dairago, lì

Il legale rappresentante

SCHEDA DI RILEVAZIONE

1.	Ragione sociale:	
2.	Attuale indirizzo:	
3.	Telefono:	
4.	Legale rappresentante:	
5.	Responsabili di stabilimento:	
6.	Settore di appartenenza:	
7.	Codice ISTAT (1991):	
8.	Partita IVA	
9.	Numero di iscrizione CCIAA	
10.	Settore produttivo:	
11.	Personale attualmente occupato:	- operai: - impiegati:
12.	Personale previsto:	- operai: - impiegati:
13.	Data di inizio dell'attività	
14.	Lavorazioni insalubri (DM 5.9.94):	
15.	Attività prevalente:	
16.	Orario di lavoro	

Approvvigionamento idrico

<i>Fonte</i>	<i>Consumo (mc annui)</i>	<i>utilizzo</i>		
		<i>civile</i>	<i>produttivo</i>	<i>raffreddamento</i>
Acquedotto comunale				
Pozzo privato				
Altro				
Totale prelievi				

Utilizzi idrici (quantità annua)

<i>Utilizzo per</i>	
Processo	
Raffreddamento	
Produzione vapore	
Lavaggio	
Servizi igienici	

Elenco delle vie di allaccio alla fognatura comunale

	<i>Recapito</i>	<i>continuo</i>		<i>pozzetto</i>		<i>misuratore di portata</i>	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
1.		SI	NO	SI	NO	SI	NO
2.		SI	NO	SI	NO	SI	NO
3.		SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.		SI	NO	SI	NO	SI	NO

Cancellare la risposta che non interessa

Con riferimento alla numerazione sopra riportata, indicare la tipologia delle acque reflue recapitate ai diversi scarichi

<i>Recapito</i>	<i>Tipologia acque confluenti (% sul totale della singola categoria)</i>			
	<i>Processo</i>	<i>Raffreddamento</i>	<i>Lavaggi</i>	<i>Servizi igienici</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Macchinari di previsto impiego

<i>Macchina/linea</i>	<i>Quantità</i>

Materiali impiegati

<i>Fornitore</i> Sostanza o preparato	<i>Frase R (dalla scheda di sicurezza)</i>	<i>Processo o reparto</i>	<i>Quantità annua (ton)</i>

4) Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti civili

**Al Sig. SINDACO del Comune di
DAIRAGO (MI)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ nella sua qualità di (costruttore/legale/rappresentante/amministratore/_____) dell'insediamento:

- Denominazione/Ragione sociale _____
- Indirizzo _____
- Attività svolta _____
- N° personale occupato nell'insediamento _____

chiede con la presente ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 152/99 l'autorizzazione a scaricare le acque reflue derivanti dall'insediamento stesso nella fognatura pubblica di via _____ in corrispondenza del civico n. _____ .

Allo scopo comunica che:

- le acque usate sono prelevate dal pubblico acquedotto per un quantitativo annuo stimato di _____ mc;
- sono inoltre prelevate da fonti di approvvigionamento privato per un quantitativo annuo stimato di _____ mc;
- sono provenienti da insediamento di tipo residenziale e da servizi e sono prevalentemente derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- il volume annuo scaricato è pari al prelevato
- verrà realizzato un punto di prelievo allo scarico avente le caratteristiche contenute nel Regolamento dei servizi di *T.A.M. S.p.A.* a valle di tutti gli utilizzi ed a monte dell'immissione nella pubblica fognatura

Le caratteristiche dello scarico saranno in ogni caso rispettose dei limiti prescritti dalla vigente tabella di accettabilità di *T.A.M. S.p.A.*.

Si impegna altresì a corrispondere i canoni e le tariffe che saranno dovuti agli Enti gestori dei servizi di fognatura, collettamento, allontanamento e depurazione.

Allegati:

1. Estratto mappa cartografica in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
2. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200/1:500) indicante:
 - la rete di acque meteoriche in colore azzurro;
 - la rete di acque nere in colore verde;
 - la posizione dei pozzi perdenti;
 - la posizione degli eventuali sistemi di trattamento dei reflui civili;
 - la posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale prima dell'immissione in fognatura comunale (o collettore);
 - il punto di immissione in fognatura comunale (o collettore);
3. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale (o collettore) e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato «Norme tecniche»;
4. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia, se richiesto.

Dairago, lì

Il Richiedente

5) **Tabelle di accettabilità di scarichi da attività particolari (art. 17)**

I valori riportati, indicativi, devono essere sottoposti in primo luogo al vaglio del Dirigente del Settore Impianti di T.A.M. S.p.A. in relazione alle possibilità residue di accettabilità qualitativa e quantitativa degli impianti esistenti sulla base quantomeno delle installazioni attualmente esistenti ed autorizzate, con l'avvertenza della necessità di una riserva di dimensioni del 15/20% sui carichi ammissibili.

Sulla base delle risultanze dell'analisi del Dirigente del Settore Impianti, verranno successivamente sottoposti per un parere di valutazione all'ARPA competente.

a) **Industria alimentare**

Le attività **alimentari** (comprese quelle di macellazione di limitate dimensioni e di ristorazione collettiva) devono rispettare i seguenti limiti di accettabilità per i loro scarichi

<i>Parametro</i>	<i>u.m.</i>	<i>valore</i>
Materiali sedimentabili	ml/l	20
Materiali in sospensione totali	mg/l	1.000
BOD5	mg/l	2.000
COD	mg/l	2.000
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	200
Azoto nitroso come N	mg/l	4
Fosforo totale come P	mg/l	20
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	200
Cloruri come Cl ⁻	mg/l	2000

b) **Industria conciaria**

Per le attività del settore conciario, sono ammessi i seguenti limiti di accettabilità dello scarico

<i>Parametro</i>	<i>u.m.</i>	<i>valore</i>
Materiali sedimentabili	ml/l	20
Materiali in sospensione totali	mg/l	1.000
BOD5	mg/l	2.000
COD	mg/l	2.000
Cromo totale	mg/l	20
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	150
Azoto nitroso come N	mg/l	4
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	200
Cloruri come Cl ⁻	mg/l	2000
Solfati come SO ₄	mg/l	2000

c) Altre possibili attività da regolamentare

Le attività elencate potrebbero essere incluse tra quelle con autorizzazione specifica, salvo il controllo da parte del Dirigente del Settore Impianti della Società come indicato ai punti precedenti e la successiva valutazione ARPA.

<i>Attività</i>	<i>Parametri da controllare</i>
Autotrasporti	Tensioattivi, sospesi, Fe
Autolavaggio e stazioni di servizio per automezzi	Tensioattivi, sospesi, Fe
Biomasse (da bottini e non)	BOD, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, grassi ed oli animali e vegetali, sospesi, sedimentabili, fosforo
Centrali termiche	Cloruri, solfati
Lavanderie a umido	Tensioattivi, grassi ed oli animali e vegetali

d) Industria tessile tintorio

Per le attività del settore tessile tintorio, sono ammessi i seguenti limiti di accettabilità dello scarico

<i>Parametro</i>	<i>u.m.</i>	<i>valore</i>
Materiali sedimentabili	ml/l	20
Materiali in sospensione totali	mg/l	1.000
BOD5	mg/l	2.000
COD	mg/l	2.000
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	150
Azoto nitroso come N	mg/l	4
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	150
Cloruri come Cl ⁻	mg/l	3000
Solfati come SO ₄	mg/l	2000

ALLEGATO B